



17089/15

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Società di
armamento.

R.G.N. 21405/2011

Cron. 17089

Rep. - C.I.

Ud. 09/06/2015

PU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. FABRIZIO FORTE - Presidente
- Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere
- Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Rel. Consigliere
- Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - Consigliere
- Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 21405-2011 proposto da:

(c.f.

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE

presso l'avvocato

rappresentato e difeso dall'avvocato

giusta procura in calce al

ricorso,

2015

1074

- ricorrente-

contro

& C. S.D.F.

(p.i.), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA presso
l'avvocato rappresentata e difesa
dall'avvocato giusta
procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 597/2011 della CORTE
D'APPELLO di PALERMO, depositata il 09/05/2011,
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 09/06/2015 dal Consigliere
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato

con delega, che ha chiesto l'accoglimento
del ricorso;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato
che ha chiesto il rigetto del
ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha
concluso per l'accoglimento del primo e secondo
motivo, assorbiti i restanti.

4

Svolgimento del processo

Con sentenza del 30 luglio 2007, il Tribunale di Marsala rigettò l'opposizione proposta da [redacted] avverso il decreto ingiuntivo del 18 giugno 2004, con cui era stato intimato il pagamento della somma di lire 15.421,19 in favore della società di fatto [redacted] & C."; dichiarò inammissibile la domanda dell'opponente diretta ad ottenere la condanna dell'amministratore della società al risarcimento dei danni per *mala gestio*; rigettò la domanda della società convenuta opposta ex art.96 c.p.c. e condannò l'opponente alle spese. Il Tribunale, disattese le eccezioni preliminari di prescrizione quinquennale e di difetto di legittimazione passiva, premesso che il [redacted] aveva contestato la debenza della somma ingiunta, reclamata a titolo di passività degli anni 1997 e 1998 in proporzione ai due carati di proprietà della motonave, deducendo di non avere prestato il proprio consenso alla costituzione della società di armamento, avvenuta con scrittura privata del 15/4/1986, ritenne fondata la domanda ex art. 285 cod.nav., secondo cui [redacted] e le perdite della società, salvo diverso criterio concordato, si ripartiscono tra tutti i comproprietari in proporzione alle rispettive quote sociali, non avendo il [redacted] quale socio

[redacted] esercitato la facoltà di liberarsi della partecipazione abbandonando la propria quota di proprietà.

La Corte d'appello, con sentenza del 4/2-9/5/2011, ha respinto l'impugnazione del

Nello specifico, per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha respinto le censure intese a ribadire l'eccezione di difetto di legittimazione passiva per l'avvenuta cessione della quota del [redacted] al [redacted] con atto del 10/2/94, prima quindi dell'introduzione del giudizio, rilevando che l'alienazione non comportava la liberazione del cedente dalle passività pregresse né nei rapporti coi terzi ex art. 2290 c.c. né nei rapporti interni, né rilevava che il [redacted] quale legale rappresentante della società, avesse agito per il recupero delle passività solo nei confronti del [redacted] e non degli altri soci.

Ha respinto la quarta censura, intesa a far valere la limitazione della condanna al valore della quota di partecipazione (euro 301,27) ex art. 283 cod.nav., atteso che tale norma riguarda solo i rapporti dei comproprietari coi terzi, laddove l'art. 285 dettato per i rapporti interni non contempla detta limitazione, salvo diverso accordo e con la facoltà di abbandonare la quota, non esercitata nel caso.

Né poteva il [redacted] dolersi del non avere potuto esercitare tale facoltà per non essere stato reso edotto delle perdite verificatesi nel 1997 e 1998, atteso che, sia pure non dimostrato l'invio delle "dichiarazioni degli utili e delle perdite", la parte come socio di fatto aveva libero accesso ai libri e scritture contabili evidenzianti le passività, e la missiva del 30/6/98 spedita dal [redacted] al [redacted] (con cui il primo dissentiva dalla vendita o eventuale rottamazione prospettata nelle lettere del 23/6/98 e 31/3/98 e 16/7/98) denotava che il [redacted] altresì legale rappresentante della società

" che aveva stipulato contratto con l'appellata e percepito utili negli anni 1994 e 1995, aveva precisa consapevolezza delle condizioni economiche precarie della società negli anni successivi 1997 e 1998.

Ricorre il [redacted] con ricorso affidato a quattro motivi.

La società si difende con controricorso, illustrato con memoria.

Anche il ricorrente ha depositato la memoria ex art.378 e.p.c.

Motivi della decisione

1.1.- Col primo motivo, il ricorrente si duole del vizio di omessa motivazione in relazione all'eccezione di difetto di legittimazione del [redacted] qualificatosi armatore della

s.d.f. " , non regolarizzata ai sensi dell'art.3 della l. 662/1996, non più iscritta presso la Camera di commercio di Trapani, e verosimilmente non più esistente; la controparte si è limitata a produrre un certificato di iscrizione del 18/1/95 della CCIA di Trapani, mentre avrebbe dovuto produrre documentazione di data successiva alla l. 662/96, attestante l'esistenza della s.d.f. dopo la regolarizzazione, e quindi alla data di introduzione del monitorio.

2.1.- Il motivo è infondato.

E' opportuno premettere che, come ritenuto nella pronuncia 9754/90, con riguardo alla società di armamento fra comproprietari della nave - in cui, ai sensi dell'art. 283, cod. nav., difettano alcuni caratteri normali, ma non essenziali, del rapporto societario, quali l'autonomia patrimoniale (essendo responsabili delle obbligazioni sociali soltanto i singoli caratisti), il vincolo solidale (essendo questi ultimi responsabili nei soli limiti delle rispettive quote) e la costituzione per unanimità di consensi (essendo sufficiente, a tal fine, una deliberazione di maggioranza) - per i rapporti sociali, in caso di lacune della disciplina di siffatta figura speciale di società, trovano applicazione ai sensi degli artt. 1 cod. nav. e 12 delle preleggi, le Disposizioni del codice civile in ordine alla gestione e al controllo delle società

commerciali, nonché, in particolare, in ordine all'esercizio e alla tutela dei diritti dei soggetti che ne fanno parte o sono, comunque interessati all'esercizio imprenditoriale, ivi comprese, ove si tratti di gestione di fatto della comproprietà, quelle concernenti la società semplice.

Ciò posto, si deve rilevare che l'art.3 della l.662/1996, al 68° comma, prevedeva la possibilità della regolarizzazione delle società di fatto od irregolari, entro il 30/6/1997, in una delle forme previste dai capi III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile, secondo le procedure e con le agevolazioni previste dai commi da 69 a 74, ma non incideva sulla soggettività delle società stesse.

1.2.- Col secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 2290 cc., atteso che detta norma riguarda solo la responsabilità del socio uscente verso terzi, mentre nel caso la parte non ha consentito alla costituzione della società, ha venduto a terzi la sua quota di comproprietà ed è in contestazione il rapporto del caratista con la società e non verso i terzi.

2.2.- Il motivo è inammissibile.

La censura del ricorrente è infatti rivolta verso una parte non decisiva della sentenza impugnata, la cui ratio decidendi è basata sull'art. 285 cod. nav., dovendo

ritenersi ultroneo il riferimento della Corte d'appello all'art.2290 c.c.

1.3.- Col terzo motivo, il _____ si duole della insufficiente e contraddittoria motivazione e della violazione e falsa applicazione dell'art. 285, 2° comma cod. nav., atteso che la s.d.f., in quanto società semplice, per di più non regolarizzata ex art.3 della l. 662/1996, non era obbligata alla tenuta di libri e scritture contabili né risulta che li tenesse, né sono stati mai prodotti i rendiconti della gestione degli anni 1997 e 1998, di talchè alla parte è stato impedito di avere legale conoscenza delle asserite perdite e di esercitare la facoltà di cui all'art.285, 2° comma, cod. nav.

2.3.- Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.

Il ricorrente intende sostanzialmente censurare l'accertamento di merito operato dalla Corte del merito in relazione alla presumibile effettiva conoscenza della situazione economica della società, che la Corte d'appello ha argomentato con riferimento alla facoltà del _____ di avere libero accesso ai libri ed alle scritture contabili, ed alla lettera dallo stesso inviata al _____ come legale rappresentante della società _____

_____, che aveva rapporti con la s.d.f.(e su tale fatto il ricorrente nulla argomenta in ricorso).

Il primo rilievo della Corte d'appello è conforme al principio espresso nella pronuncia 9754/1990, sopra citata, che, ha ritenuto che, anche nella società armatoriale, ciascun socio ha diritto, quale mandante, di avere dal mandatario amministratore notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti - non esclusi i libri previsti per ogni imprenditore dal codice civile - relativi alla amministrazione e di ottenere il rendiconto, quando gli affari per i quali fu costituita la società siano stati compiuti, con facoltà di ricorrere alla specifica procedura cui agli artt. 263 e ss. c.p.c.

Ciò posto, non può non rilevarsi che, anche in tesi, in ogni caso, la deduzione di fondo del ricorrente è inidonea ad esonerare il comproprietario dalla partecipazione alle perdite, atteso che l'omessa comunicazione della situazione patrimoniale e reddituale della società potrebbe se mai costituire il presupposto per fondare una domanda risarcitoria verso il gerente, ma non può incidere sulla specifica regolamentazione di cui all'art. 285 cod.nav.

1.4.- Col quarto mezzo, la parte si duole della violazione dell'art.2949 c.c. e della falsa applicazione dell' art. 2943 c.c. in materia di prescrizione, eccezione sollevata in primo grado, e respinta dal Tribunale sul rilievo dell'invio della lettera del Lentini del 25/9/02, ricevuta

il 28/9/02, intesa non a chiedere il pagamento ma solo a rappresentare la situazione della società.

2.4.- Il motivo è inammissibile.

Ed infatti, la questione della prescrizione non era stata riproposta da [redacted] in appello, come si evince [redacted] la stessa sentenza impugnata, né il ricorrente ha dedotto di avere fatto valere detta eccezione avanti al Giudice territoriale, ma, come riconosciuto dalla stessa parte, solo avanti al Tribunale: come tale, la censura fatta valere nel ricorso è preclusa dal giudicato interno formatosi sul capo di pronuncia del Tribunale, di reiezione dell'eccezione di prescrizione.

3.1.- Conclusivamente, va respinto il ricorso.

Le spese del giudizio, [redacted] come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in euro 3000,00, oltre euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie [redacted] r legge.

Così deciso in Roma, in data 9 giugno 2015

Il Presidente

Il Consigliere est.

Depositato in Cancelleria

24 AGO 2015

Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO

Arnaldo Casano